

BENEFICI PREVIDENZIALI PER RISCHIO AMIANTO

Sentenza n.1221 del 5.11.2002

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Donato Berloco | Presidente |
| 2) Dott. Michele Cristino | Consigliere |
| 3) Dott. Sebastiano L. Gentile | Consigliere rel. |
- ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia previdenziale in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 643 R.G.L. 2001;

T R A

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Grande e Francesco Ciriolo, giusta procura generale alle liti per Notar Franco Lupo di Roma, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'ente in Bari, Piazza Aldo Moro, n. 14;

Appellante

E

NICOLA ABBATISTA, ANGELO MICHELE CAMPANELLI, TOMMASO CARONE, PASQUALE CELLINI, LEONARDO CONTALDO, LEONARDO DANIELE, SERGIO PALMA DE FAZIO, GIUSEPPE DE FEO, VITO DE LISO, FRANCESCO DI BITONTO, ANTONIO GATTO, FRANCESCO GIACCIA, MICHELE LIONETTI, SAVERIO LOSACCO, COSIMO MARCOTRIGGIANO, GENNARO MICELLA, ROSINA SCALISI, vedova ed erede del defunto Vincenzo Piazzola, RAFFAELE RANIERI, ROCCO ROMANO, NICOLA ROMITA, VINCENZO DE SIATI, VINCENZO LOZUPONE, VITO ANTONIO RUBINO, GIUSEPPE VASILE, FRANCESCO MASTROPIERRO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Caputo, Ettore Sbarra e Dino Simone, giusta procura in calce al ricorso cautelare ante causam, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bari, Via De Rossi, n. 32;

Appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/2/2000, il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe, ex dipendenti della s.r.l. Radaelli Sud, corrente in Bari, nei confronti dell'I.N.P.S e dell'INAIL: 1) dichiarava l'illegittimità delle comunicazioni 13/3/1998 di annullamento dell'attestazione rischio amianto, provenienti dalla Direzione della competente sede INAIL; 2) dichiarava l'esistenza, in capo ai ricorrenti, del rischio amianto e, l'effetto, ordinava all'I.N.P.S. di prenderne atto e di adottare i consequenziali provvedimenti necessari ad assicurare il godimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 L. 27/3/1992, n. 257; 3) poneva le spese processuali solidalmente a carico degli enti convenuti.

Il primo giudice, premesso che lo sviluppo della vicenda e l'articolazione della domanda attorea individuavano la legittimazione passiva anche dell'INAIL, riteneva: l'irritualità della revoca dell'originario riconoscimento dell'esposizione al rischio amianto, venuta dall'INAIL senza il rispetto delle forme di contraddittorio e procedurali applicabili in materia (alla stregua delle intese tra le parti sociali intervenute in sede ministeriale); la sufficienza di tale circostanza ai fini dell'accoglimento della domanda formulata dai lavoratori; l'esito, a questi ultimi favorevole, della consulenza tecnica, espletata per il tramite del Dott. Francesco Polemio, onde accertare la durata superiore a dieci anni della esposizione professionale al rischio amianto individuale e ambientale; la mancanza nella disciplina legale di una soglia minima di fibre di amianto individuante il rischio assicurato.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 13/3/2001, proponeva appello l'I.N.P.S., dolendosi dell'erroneità della sentenza alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. Chiedeva l'ente previdenziale, che, in riforma della decisione gravata, la domanda attorea fosse disattesa e, in subordine, che fossero compensate le spese processuali.

Ripristinato il contraddittorio nei confronti dei lavoratori, tale parte resisteva e concludeva nel senso della conferma della sentenza impugnata con la attribuzione delle spese di gravame.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, si procedeva ad un supplemento di indagine tecnica, affidato allo stesso consulente intervenuto in primo grado, al fine di accertare l'eventuale superamento della soglia di concentrazione di fibre di amianto fissata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, presso la Radaelli Sud di Bari, negli oltre dieci anni in cui ciascun lavoratore odierno appellato è rimasto esposto a detto rischio, valutando tutte le risultanze processuali e, considerate la chiusura della sede aziendale, anche con giudizio di probabilità.

All'udienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conviene premettere in rito che la mancata partecipazione dell'INAIL a questo giudizio di appello non è ostativa, versandosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo.

Infatti, pur essendovi una evidente connessione tra la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'ente predetto, concernente l'irritualità e l'ingiustificatezza dell'annullamento del pregresso attestato circa l'esposizione al rischio amianto, e quella formulata in contraddittorio dell'I.N.P.S., ai fini della liquidazione del beneficio previdenziale ex art. 13 L. 257/1992, non si tratta di posizioni inscindibili, bensì valutabili e suscettibili di essere decise anche separatamente.

Ne deriva che l'acquiescenza dell'INAIL e il decorso dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., impongono di trattare la controversia nel contraddittorio fra le sole parti che ancora la alimentano in questa sede processuale: l'I.N.P.S. e gli ex lavoratori della s.r.l. Radaelli Sud.

Né siffatto svolgimento del processo comporta un apprezzabile riflesso sotto il profilo della opponibilità all'I.N.P.S. del giudicato formatosi sulla domanda attorea nei confronti dell'INAIL.

Nell'appello proposto dall'I.N.P.S. tale questione non è stata sollevata, né si poneva all'epoca di presentazione del gravame di detto ente, potendo ancora impugnare pure l'INAIL, anch'esso rimasto soccombente.

Peraltro, l'I.N.P.S. ha contestato l'esistenza di un nesso diretto tra la declaratoria di illegittimità del citato provvedimento annullatorio dell'INAIL e il riconoscimento del beneficio previdenziale ex art. 13 L. 257/1992.

Senonché proprio in questi termini deve configurarsi, nella materia che ci occupa, il rapporto tra gli atti di competenza dell'INAIL e quelli devoluti all'I.N.P.S., nel senso che, unica e coerente dovendo essere la disciplina, sarebbe errato ritenere, ai fini della liquidazione del beneficio previdenziale incombente all'I.N.P.S., l'irrilevanza degli accertamenti e delle attestazioni dell'INAIL. In altre parole, quel che l'INAIL acclara e documenta, circa l'esposizione dei lavoratori al rischio amianto, è destinato a far prova nel giudizio previdenziale tra gli assistibili e l'I.N.P.S., beninteso, nel concorso con gli altri riscontri ed elementi di valutazione (nella specie, acquisiti dal primo giudice mediante l'espletata consulenza tecnica) e con i distinguo e le precisazioni che si rendono necessari per via dei diversi approcci possibili alla fattispecie normativa.

Poiché di tal genere è la relazione configurabile, ai nostri fini, tra le competenze dell'INAIL e quelle dell'I.N.P.S., la parzializzazione del contraddittorio, verificatasi nella presente contesa, non aggiunge e non toglie nulla rispetto all'ipotesi di un previo separato giudizio tra lavoratori e INAIL avente come oggetto il ruolo accertativo di tale ente, in quanto non di un giudicato opponibile deve discutersi, bensì di una prova esistente e valida, da valutare insieme con le altre.

La prima e più corposa doglianza dell'I.N.P.S. investe la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha statuito la mancanza nella disciplina legale di una soglia minima di fibre di amianto individuante il rischio assicurato.

Secondo gli appellati, il motivo di gravame non andrebbe esaminato nel merito siccome integrante una eccezione non sollevata dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione in prime cure.

Non sfugge che tale atto difensivo è alquanto stringato, tuttavia, il tema in oggetto, a seguito delle successive deduzioni dei litiganti, è entrato ormai tra quelli che sostanziano la controversia, come, del resto, ha opinato il primo giudice, occupandosene e sposando la tesi suddetta, oggi contestata dall'I.N.P.S..

Sarebbe, quindi, eccessivo sanzionare l'impugnazione con la dichiarazione di inammissibilità della stessa - come vorrebbero gli appellati - ed è, comunque, preferibile che questa pronuncia corrisponda appieno alla discussione avutasi in lite.

Orbene, si contrappongono due inconciliabili interpretazioni dell'art. 13, ottavo comma, cit..
Quella privilegiata dal Tribunale di Bari opina che i benefici per l'amianto, disposti dalla L. 257/1992 sono riconosciuti in rapporto soltanto al rischio morbigeno ultradecennale, unico presupposto indicato dalla legge, senza alcun riferimento a limiti o standard.

Tale lettura della norma sarebbe stata confermata da Corte Cost. 12/1/2000, n. 5, che ne ha escluso l'illegittimità sotto il profilo del rischio di una sua generale applicazione ad una serie indeterminata di destinatari (sì da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali), paventato dai giudici a quibus sul presupposto della mancata indicazione di standard tecnici di riferimento e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all'amianto.

E' vero, invece, che la Consulta ha sancito la compatibilità della disposizione vagliata, in particolare, con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, chiarendo (a parziale smentita del ragionamento sotteso alle ordinanze di rimessione) che il criterio dell'esposizione ultradecennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, perché - questo è il punto - deve essere correlato al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dell'INAIL e, quindi, viene ad implicare necessariamente quello di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare nell'ambiente di lavoro.

La stessa Corte Costituzionale ha menzionato il valore massimo di concentrazione di cui al D.Lgs. 277/1991 e successive modifiche, attuativo delle direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, che, nel sistema, sia pure in una prospettiva iniziale di sola prevenzione, segna la soglia limite del rischio di esposizione.

Questa condivisibile esigenza di selezione degli episodi davvero rilevanti e perciò meritevoli di tutela ha permeato la successiva giurisprudenza di legittimità, ormai attestatasi sul seguente principio: l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre d'amianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare (Cass. 25/7/2002, n. 10979; Cass. 3/4/2001, n. 4913).

Aderendo a tale congruo orientamento, idoneo ad inserire armonicamente la fattispecie dedotta in questa causa nel complessivo sistema delle tutele antinfortunistiche e previdenziali, si è disposto il supplemento di indagine peritale dianzi indicato, reso necessario dalla fondatezza in diritto del rilievo dell'ente appellante.

Orbene, il Dott. Polemio, specialista in medicina preventiva dei lavoratori nonché medico legale, all'esito di una accurata rivisitazione della vicenda, dal tecnico già conosciuta ed attentamente indagata in primo grado alla stregua del più ridotto quesito ivi postogli, ha concluso nel senso che sia più che probabile che i lavoratori operanti nei reparti produttivi della Radaelli Sud, compresi tutti gli odierni appellanti, siano stati esposti al rischio di inalare fibre di amianto oltre la soglia minima di 0,1 per centimetro cubo fissata dal D.Lgs. 277/1991.

Ciò - ha proseguito il Dott. Polemio - presumibilmente per tutta la durata ultradecennale dell'attività lavorativa svolta presso il suddetto opificio.

La valutazione del CTU deve essere senz'altro condivisa perché è basata su molteplici, significativi e univoci elementi di analisi, elencati nella relazione peritale consegnata a questa Corte, che va letta insieme con quella depositata in prime cure, dedicata alla descrizione dei cicli produttivi: a) natura dei materiali lavorati e delle lavorazioni effettuate, fungibilità e scambio tra i lavoratori addetti alla produzione, i quali venivano spostati da una mansione all'altra; b) mancanza di dotazioni di sicurezza specifiche e adeguate; c) particolare nocività della operazione di riduzione del diametro della guarnizione di attrito dei ferodi, fatta di amianto, di 1,5/2,0 mm. per adattarla alle specifiche esigenze; d) unicità del capannone, privo di compartimentazioni, e malfunzionamento dell'impianto di aspirazione, che diffondeva in tutto l'opificio le polveri aspirate, anziché espellerle fuori; e) manifestarsi di malattie asbesto-correlate in lavoratori della Radaelli Sud non addetti alla

produzione; f) dichiarazioni rese nel corso della procedura cautelare ante causam dall'Ing. Bertucci, componente della CONTARP Puglia (organo di accertamento tecnico dell'INAIL, sempre attenutosi al criterio della soglia minima), secondo cui i benefici di legge andavano riconosciuti pure a due caposquadra (soggetti non direttamente addetti alla produzione), nonostante la revoca della certificazione di esposizione al rischio, disposta dall'INAIL in danno dei suddetti; g) richiesta di pagamento di un supplemento per il rischio asbesto, avanzata dall'INAIL alla Radaelli Sud sino a tutto il 1992.

Ne deriva l'immeritevolezza in concreto del motivo di gravame sin qui esaminato.

Allo stesso modo, è infondata la doglianza dell'I.N.P.S. che, in subordine, vorrebbe compensate le spese processuali accordate dal Tribunale di Bari ai lavoratori.

A parte la natura derogatoria della chiesta compensazione, rispetto alla regola principale secondo cui alla soccombenza si accompagna il pagamento dei costi della lite, non vi è ragione di penalizzare gli assistibili, il diritto dei quali, affermato all'esito di una procedura cautelare e di due gradi di giudizio, nel contraddittorio con due enti previdenziali e dopo due accertamenti tecnico-peritali, sarebbe altrimenti vanificato nella sostanza.

In conclusione, poiché altre questioni non sono state devolute alla cognizione di questa Corte, l'appello proposto dall'INPS va disatteso, con la conseguenza della conferma della sentenza impugnata, cui sono state mosse censure inidonee a sovvertirne la statuizione.

Per le spese di gravame valgono le stesse considerazioni appena svolte, sicché le stesse vengono liquidate a favore dei difensori anticipatori degli appellati.

La misura è quantificata in dispositivo alla stregua del valore indeterminabile ma modesto della controversia introdotta da ciascun lavoratore e della medesimezza delle posizioni patrociniate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, sull'appello proposto dall'INPS con ricorso con ricorso depositato il 13 marzo 2001 contro la sentenza resa in data 24 febbraio 2000 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di Nicola Abbatista, Angelo Michele Campanelli, Tommaso Carone, Pasquale Cellini, Leonardo Contaldo, Leonardo Daniele, Sergio Palma De Fazio, Giuseppe De Feo, Vito De Liso, Francesco Di Bitonto, Antonio Gatto, Francesco Giaccia, Michele Lionetti, Saverio Losacco, Cosimo Marcotriggiano, Gennaro Micella, Rosina Scalisi, vedova ed erede del defunto Vincenzo Piazzola, Raffaele Ranieri, Rocco Romano, Nicola Romita, Vincenzo De Siati, Vincenzo Lozupone, Vito Antonio Rubino, Giuseppe Vasile, Francesco Mastropierro, così provvede

1. rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in € 12.500,00 (dodiecimiladuecentoeuro), di cui € 11.000,00 (undicimilaeuro) di onorari, e distrae in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi anticipatori Avv.ti Domenico Caputo, Dino Simone, Ettore Sbarra.

Così deciso in Bari il 19 settembre 2002

Il Presidente
(F.to: Dr. Donato Berloco)

Il Consigliere estensore
(F.to: Dr. Sebastiano L. Gentile)